

ALLEGATO 2

***Schema di Convenzione
per la fornitura di Calzature da lavoro
per le Pubbliche Amministrazioni
ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388***

Lotto _____ (Nord o Centro o Sud)

Schema di Convenzione
per la fornitura di Calzature da lavoro
per le Pubbliche Amministrazioni
ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388
Lotto _____ (Nord o Centro o Sud)

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Ferruccio Ferranti, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

OPPURE

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

PREMESSO

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, Legge n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le

attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo, il relativo importo della fornitura richiesta, ed il luogo di esecuzione;

g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di Calzature da lavoro, suddivisa in tre Lotti geografici, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Avviso di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del ____ e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. ____ del ____;

h) che per la procedura di gara è stato rispettato quanto espressamente previsto dal d.P.C.M. 11 novembre 2004, n.325;

i) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto ____ (Nord o Centro o Sud) della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire

gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

j) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall'Avviso di Gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

k) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ = (_____/00) (Euro 123.500,00= per il Lotto Nord, Euro 133.000,00= per il Lotto Centro, Euro 128.250,00= per il Lotto Sud) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la cauzione per un importo pari ad Euro _____ = (_____/__) (Euro 4.700,00= per il Lotto Nord, pari ad Euro 5.000,00= per il Lotto Centro, pari ad Euro 4.900,00= per il Lotto Sud) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

l) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

n) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione con firma digitale, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l'*Avviso di gara* ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relativi allegati), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica), l'Allegato "C" (Offerta Economica), l'Allegato "D" (Modello di Ordinativo di Fornitura e relativo Modulo di dettaglio); l'Allegato "E" (Corrispettivi), l'Allegato "F" (Condizioni Generali).

Articolo 2

Altre Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A" con i relativi allegati ivi compresa la Scheda Tecnica di ciascun prodotto;
 - b) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "F";
 - e) **Data di Accettazione:** si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura;
 - f) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del **Lotto _____** (Nord o Centro o Sud) della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - g) **Lotto:** comprende le forniture ed i servizi connessi oggetto del presente atto che il Fornitore è tenuto ad eseguire, sino a concorrenza dell'Importo massimo della Convenzione, nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni: _____

per il Lotto Nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia;

per il Lotto Centro: Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna;

per il Lotto Sud: Puglia, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia;

h) Importo massimo della Convenzione: si intende l'importo corrispondente ad Euro _____,00= (_____/___), IVA esclusa;

per il Lotto Nord: Euro 1.300.000,00=;

per il Lotto Centro: Euro 1.400.000,00=;

per il Lotto Sud: Euro 1.350.000,00=;

i) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo) il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

Articolo 3

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei

Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Articolo 4

Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di Calzature da lavoro, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare quanto segue:
 - fornitura di Calzature da lavoro, quali per tipologia di prodotto: calzature di lavoro ad uso specifico e calzature dal lavoro ad uso generico, descritti e con le caratteristiche tecniche definite nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, ciascun prodotto con le caratteristiche tecniche minime definite nella relativa Scheda Tecnica allegata al Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, e con le modalità di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico;
 - prestazione delle attività e o *Servizi connessi* alla fornitura, quali:
 - responsabile del servizio, secondo quanto stabilito nel paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico,
 - call center, secondo quanto stabilito nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico,
 - reportistica, secondo quanto stabilito nel paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico,
 - sito internet delle Convenzioni, secondo quanto stabilito nel paragrafo 7.4 del Capitolato Tecnico,

- gestione reclami on line (monitoraggio), secondo quanto stabilito nel paragrafo 7.5 del Capitolato Tecnico,
- produzione e distribuzione catalogo cartaceo ed invio catalogo elettronico, secondo quanto stabilito nel paragrafo 7.6 del Capitolato Tecnico,

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo *massimo complessivo* pari ad Euro _____,00= (_____/___), IVA esclusa.

per il Lotto Nord: Euro 1.300.000,00=;

per il Lotto Centro: Euro 1.400.000,00=;

per il Lotto Sud: Euro 1.350.000,00=;

3. Le predette forniture, attività e servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
4. Le Amministrazioni che intendono utilizzare la Convenzione potranno ordinare un quantitativo di Calzature da lavoro oggetto della presente Convenzione, uguale o superiore all'importo minimo ordinabile per singolo ordinativo di Fornitura pari ad Euro 300,00= (trecento/00); in caso di ordini inferiori al predetto importo, il Fornitore potrà non accettare tale ordine, tuttavia comunicando, anche solo a mezzo fax, le proprie determinazioni all'Amministrazione entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi del R.D. 2440/1923.

Articolo 5

Durata

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere da

.....(gg/mm/aaaa). Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Salvo quanto specificato nel successivo comma, unitamente ed in allegato all'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente dovrà redigere ed inviare il "Modulo di dettaglio" nel quale sono indicate le quantità richieste per misura (taglia) e per colore, come meglio stabilito nel Capitolato Tecnico ed in particolare nel paragrafo 4.1.1 del medesimo.
2. Diversamente, qualora l'Amministrazione Contraente abbia necessità di provare la calzabilità del prodotto sull'utilizzatore finale, dovrà redigere ed inviare al Fornitore preliminarmente solo l'Ordinativo di Fornitura con (richiesta di) prova di calzabilità, secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico: in particolare, nell'Ordinativo di Fornitura viene definito: *a)* la quantità di ciascun prodotto da acquistare, *b)* la gamma di misure per ciascun prodotto richiesto, *c)* la richiesta di invio del campionario relativamente alla gamma di misure precisate, nei limiti di quanto stabilito nel medesimo paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico.

In tale ipotesi, il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione Contraente il campionario richiesto, in ragione di quanto stabilito nel paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Successivamente, l'Amministrazione Contraente è tenuta, entro 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione del campionario, ad inviare al Fornitore il Modulo di dettaglio con indicazioni di ciascuna tipologia di prodotto, in ragione delle

quantità acquistate con l'Ordinativo di Fornitura.

L'Amministrazione Contraente dovrà restituire al Fornitore il campionario entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta del Fornitore; in caso di mancata restituzione i prodotti del campionario sono addebitati all'Amministrazione Contraente ai prezzi unitari di cui oltre; resta inteso, tuttavia, che ogni onere e spesa per l'invio ed il ritiro del campionario sono a carico del Fornitore.

Articolo 7

Consegna, verifiche, sostituzioni, accettazione

1. La fornitura dei prodotti oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese di imballaggio, confezionamento, consegna e ritiro del campionario, facchinaggio, consegna "al piano", rimozione ed asporto dell'imballaggio.
3. Il Fornitore dovrà effettuare la consegna dei prodotti oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura entro il termine stabilito nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, **ridotto della percentuale offerta in sede di gara e precisata nell'Offerta Tecnica**, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, termine definito in funzione delle quantità dei prodotti ordinati.

Il termine di consegna decorre dall'invio al Fornitore del "Modulo di dettaglio": tale invio è

- contestuale all'Ordinativo di Fornitura, in caso di assenza di prova di calzabilità di cui al precedente articolo, comma 1;
- successivo all'Ordinativo di Fornitura, in caso di richiesta di prova di calzabilità di cui al precedente articolo, comma 2.

Alla consegna dei prodotti oggetto dell'Ordinativo di Fornitura deve essere redatta una Nota di consegna secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico.

4. I prodotti consegnati sono oggetto di sostituzione da parte del Fornitore qualora il prodotto medesimo *a)* abbia caratteristiche diverse da quelle richieste, quali a

titolo esemplificativo e non esaustivo, misura, colore, ecc., ovvero *b)* sia palesemente difettato.

La richiesta di sostituzione dovrà avvenire da parte dell'Amministrazione Contraente nella Nota di consegna, ovvero, successivamente alla consegna, con formale comunicazione da inviare al Fornitore, anche solo a mezzo fax, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di consegna risultante dalla Nota di consegna.

Il Fornitore dovrà ritirare il prodotto da sostituire contestualmente alla consegna o entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della predetta comunicazione e sostituire il prodotto consegnandone all'Amministrazione Contraente uno conforme per caratteristiche, taglia o misura, colore, ecc., a quello richiesto, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dal termine ultimo per il ritiro, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Ogni onere e spesa di sostituzione è ad esclusivo carico del Fornitore, ivi comprendendo, il ritiro, la riconsegna ed il nuovo prodotto.

5. L'undicesimo giorno successivo alla data della Nota di consegna, sia in caso di prima consegna che di riconsegna del nuovo prodotto, ed a condizione che non vi sia richiesta di sostituzione, verrà considerato quale Data di Accettazione della fornitura.
6. Qualora entro 12 (dodici) mesi dalla data di consegna emergessero vizi del prodotto laddove per vizi del prodotto si intendono qualsiasi difformità del prodotto medesimo alle caratteristiche minime di cui alle Schede Tecniche allegate al Capitolato Tecnico, ovvero alle caratteristiche anche migliorative dichiarate in Offerta Tecnica, l'Amministrazione Contraente ha l'onere di comunicare al Fornitore quanto rilevato entro 15 (quindici) giorni dalla data di scoperta del vizio, richiedendo altresì la sostituzione del prodotto; il Fornitore dovrà ritirare il prodotto da sostituire contestualmente alla consegna o entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della predetta comunicazione e sostituire il prodotto consegnandone all'Amministrazione Contraente uno conforme (per caratteristiche, misura, colore, taglia, personalizzazione, confezionamento, ecc.) a quello sostituito, entro il termine di 15 (quindici) giorni

lavorativi decorrenti dal termine ultimo per il ritiro, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Consip S.p.A., l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata della Convenzione, di verifiche dei prodotti ordinati dalle Amministrazioni Contraenti per i quali non sia stato effettuato il collaudo da parte delle amministrazioni, fino ad un massimo di n. 10 (dieci) verifiche a campione (di seguito, anche "Prime Verifiche"), effettuate dalla Consip S.p.A., ovvero da un soggetto terzo da questa scelto ed incaricato (laboratorio o istituto, specializzati e/o accreditati per le singole tipologie di prove, di seguito anche solo soggetto terzo), come descritto e secondo le modalità stabilite nel paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico. A tal fine, il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese ed oneri alla consegna del campione del prodotto presso la Consip S.p.A. ovvero il "soggetto terzo".
 8. Qualora anche una sola prova oggetto delle Prime Verifiche – salvo eventuali tolleranze se e nei limiti stabiliti dalla normativa eventualmente richiamata nella Scheda Tecnica di ciascun prodotto - abbia esito negativo:
 - a) la Consip S.p.A. non procederà al decremento del numero delle Prime Verifiche e potrà eseguire ulteriori n. 5 (cinque) "Ulteriori Verifiche" sui prodotti anche relativi ad altri contratti di fornitura; anche per le "Ulteriori Verifiche" si applica quanto stabilito per le "Prime Verifiche".
 - b) il Fornitore è obbligato a sostituire i prodotti con altri conformi alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta e consegnarli alle Amministrazioni Contraenti entro i termini indicati nel paragrafo 5 del Capitolato tecnico. Inoltre e salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, qualora abbiano esito negativo almeno 3 (tre) verifiche (sia Prime Verifiche che Ulteriori Verifiche), la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, in conformità a quanto stabilito nel successivo articolo 13.
- Resta inteso che tutti gli oneri e le spese per le Prime ed Ulteriori Verifiche, ivi incluse quelle relative alle analisi effettuate dal "soggetto terzo", nonché quelle di

imballaggio, trasporto e consegna dei campioni, saranno ad esclusivo carico del Fornitore, nei limiti di quanto stabilito nel paragrafo 8 del Capitolato tecnico.

9. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare ulteriori unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture.

Articolo 8

Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Articolo 9

Servizi connessi

1. Dalla Data di Attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di call center con funzioni di centro di ricezione e gestione degli Ordinativi di Fornitura, nonché delle richieste di informazione e le altre funzionalità stabilite nel Capitolato Tecnico, con numero telefonico ed un numero fax dedicati, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, tutto secondo le modalità e termini stabiliti nella presente Convenzione e nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico.
2. Dalla Data di Attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà altresì prestare il servizio di reportistica fornendo alla Consip S.p.A. i dati richiesti ai fini della rendicontazione e del monitoraggio della Convenzione; il servizio dovrà essere prestato secondo quanto stabilito nel paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico e relativa appendice.

Nell'ambito del predetto servizio, il Fornitore dovrà fornire con cadenza mensile dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, i seguenti report sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A.:

- Testata Ordini di beni in Convenzione, relativo ai singoli Ordinativi di Fornitura, con le informazioni di carattere generale;

- Dettaglio Ordini di beni in Convenzione, relativo ai prodotti richiesti nell'Ordinativo di Fornitura;
 - Penali, relativo alle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti secondo quanto indicato nella presente Convenzione;
 - Catalogo, relativo ai prodotti presenti in Convenzione.
3. La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare alla Consip S.p.A. entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
4. Dalla Data di Attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà altresì prestare il servizio di produzione e distribuzione del catalogo cartaceo, dei prodotti in Convenzione, ed invio del catalogo elettronico, descritto e come meglio stabilito nel paragrafo 7.6 del Capitolato Tecnico.

Articolo 10

Corrispettivi e modalità di pagamento

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo Allegato "E" Corrispettivi.
2. In ragione dell'importo complessivo dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si impegna ad applicare un sconto percentuale da applicare al predetto importo complessivo secondo il seguente scaglione di valore:

IMPORTO ORDINATIVO	VARIAZIONE SCONTI / IMPORTO ORDINE
da Euro 300,00= ad Euro a 3.000,00=	nessuno sconto

da Euro 3.000,01= ad Euro 10.000,00=	Sconto 4% sull'importo dell'ordine compreso tra Euro 3.000,01 ed Euro 10.000
oltre Euro 10.000,00	Sconto 8% sull'importo dell'ordine eccedente Euro 10.000,00

3. Tutti i predetti corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore, e quindi fatturati, a decorrere dalla Data di accettazione, di cui al precedente articolo 2 ed articolo 7, comma 5.
4. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, a 90 giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____.
5. Tutti i predetti corrispettivi sono ridotti dell'1% (uno per cento) per quanto oggetto di Ordinativi di Fornitura inviati a mezzo telematico tramite il sito della Consip S.p.A.
6. **[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma]** Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (RID) sul conto corrente indicato al precedente comma 4, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____.
7. **[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma; se inserita sarà seguita dai successivi commi]** Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.
8. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione

delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi allegati, a condizione che:

- a) l'Amministrazione Contraente abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;
 - b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
 - c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione Contraente entro 10 giorni dalla stipula.
9. Nel caso in cui, con riferimento al precedente comma 8, lettera a), l'Amministrazione Contraente abbia preventivamente riconosciuto, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, la cessione dei detti crediti, il Fornitore sarà tenuto ad applicare lo sconto di cui al precedente comma 7; qualora, invece, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
10. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi.

Articolo 11

Penali

1. In caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei prodotti, di cui al precedente articolo 7, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale così determinata:
 - dal 1° al 5° giorno di ritardo la penale è pari al 2% (due per cento) del valore dei prodotti oggetto dell'inadempimento,

- dal 6° al 10° giorno di ritardo la penale è pari al 4% (quattro per cento) del valore dei prodotti oggetto dell'inadempimento,
- dall'11° al 15° giorno di ritardo la penale è pari al 6% (sei per cento) del valore dei prodotti oggetto dell'inadempimento,
- dal 16° al 20° giorno di ritardo la penale è pari all'8% (otto per cento) del valore dei prodotti oggetto dell'inadempimento,
- dal 21° al 30° giorno di ritardo la penale è pari al 10% (dieci per cento) del valore dei prodotti oggetto dell'inadempimento,

Oltre il 30° giorno di ritardo l'Amministrazione Contraente ha facoltà di applicare al Fornitore una penale pari al 20% (venti per cento) del valore dei prodotti oggetto dell'inadempimento, ovvero dichiarare risolto, in tutto o in parte (in ragione dell'inadempimento) l'Ordinativo di Fornitura, e quindi il contratto di fornitura, come stabilito nel successivo articolo 13, salva l'esecuzione in danno.

È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna, unitamente al prodotto quanto eventualmente a corredo dello stesso.

2. In caso di difformità dei prodotti consegnati, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, in ragione di quanto stabilito nel precedente articolo 7, commi 4 e 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a:

- 10% (dieci per cento) del valore dei prodotti oggetto dell'inadempimento, in caso di non conformità dei prodotti consegnati con i prodotti richiesti in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, Schede Tecniche e, se migliorativo, nell'Offerta Tecnica;
- 10% (dieci per cento) del valore dei prodotti oggetto dell'inadempimento, in caso di non corrispondenza (ovvero discrepanza per taglie, colori, ecc.) tra il prodotto consegnato ed il prodotto ordinato;

salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Pertanto, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel precedente articolo 7, commi 4 e/o 6, per la sostituzione del prodotto:

- il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 2% (due per cento) del valore dei prodotti oggetto dell'inadempimento, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto,
 - l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto, in tutto o in parte (in ragione dell'inadempimento) l'Ordinativo di Fornitura, e quindi il contratto di fornitura, come stabilito nel successivo articolo 13, salva l'esecuzione in danno.
3. Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna del campionario dei prodotti, di cui al precedente articolo 6, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari ad Euro 100,00=, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
 4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A., a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 9, commi 2 e 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
 5. Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai 5 (cinque) giorni lavorativi previsti per la chiusura del Reclamo on-line, di cui al paragrafo 7.5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà corrispondere a Consip S.p.A. Euro 50,00 (cinquanta/00).
 6. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell'Allegato "A" - Capitolato tecnico e relativa Appendice, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
 7. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, all'Avviso di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi

di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, all'Avviso di gara, al Disciplinare di gara ed agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 12

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro _____= (_____/00) (Euro 123.500,00= per il Lotto Nord, Euro 133.000,00= per il Lotto Centro, Euro 128.250,00= per il Lotto Sud), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di Euro _____= (_____/00) (Euro 4.700,00= per il Lotto Nord, pari ad Euro 5.000,00= per il Lotto Centro, pari ad Euro 4.900,00= per il Lotto Sud) mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
3. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, comma 4, delle Condizioni Generali, la Consip S.p.A. potrà svincolare parte della predetta cauzione qualora, decorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla scadenza della durata della presente Convenzione, eventualmente prorogata, si abbia adeguata evidenza, dalle risultanze dell'attività di supervisione, controllo e monitoraggio della Convenzione stessa in possesso della Consip S.p.A. al momento dell'eventuale svincolo, di un congruo adempimento delle obbligazioni contrattuali, anche in considerazione, tuttavia, delle prestazioni contrattuali in corso di esecuzione o comunque, ancora da eseguire.

Articolo 13

Risoluzione

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali con riferimento alle cause di

risoluzione, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., per quanto di rispettiva competenza, i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione, nei seguenti casi:

- a) qualora il ritardo nella consegna dei prodotti superi il 30° giorno rispetto al termine stabilito in applicazione del precedente articolo 7, comma 3,
- b) qualora il Fornitore non sostituisca il prodotto non conforme e/o non richiesto, nei termini stabiliti al precedente articolo 7, commi 4 e 6,
- c) qualora dall'esito delle verifiche tecniche effettuate in corso di fornitura su richiesta della Consip S.p.A. risultino un numero di non conformità almeno pari a tre 3 (tre), secondo quanto stabilito nel paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico e nel precedente articolo 7.

Articolo 14

Divieto di Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Ovvero, in alternativa

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

avvalendosi delle seguenti imprese:

_____.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

Articolo 15

Clausola finale

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone

negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li ____ ____

CONSIP S.p.A.

IL FORNITORE

Dott. Ferruccio Ferranti

C.F.:

C.F.:

Certificatore:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito

elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, verifiche, sostituzioni, accettazione); Articolo 9 (Servizi connessi); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 15 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Reclami on line e verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 11 (Trasparenza); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, lì ____ ____

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____